



***UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI***

STATUTO

ratificato dal XXIII Congresso nazionale in data 27 marzo 2026

(Il presente testo di Statuto, adottato dal Consiglio Nazionale del 13.11.2025 e ratificato dal XXIII Congresso in data 27 marzo 2026, è l'unico vigente e sostituisce ogni precedente versione)

SOMMARIO

Parte 1^ - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Costituzione dell'Unione
- Art. 2 – Adesioni
- Art. 3 – Principi fondamentali
- Art. 4 - Finalità

Parte 2^ - ORGANI NAZIONALI

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 – Congresso nazionale
- Art. 7 – Congresso – competenza
- Art. 8 – Congresso – composizione
- Art. 9 – Congresso – principi organizzativi
- Art. 10 – Congresso – procedure di partecipazione
- Art. 11 – Congresso – procedure di elettorato attivo
- Art. 12 – Congresso – procedure di elettorato passivo
- Art. 13 – Consiglio nazionale
- Art. 14 – Direzione nazionale
- Art. 15 – Segreteria nazionale
- Art. 16 – Segretario nazionale
- Art. 17 – Presidente dell'Unione
- Art. 18 – Presidenti onorari dell'Unione
- Art. 19 – Presidente del Consiglio nazionale
- Art. 20 – Tesoriere

Parte 3^ - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ORGANISMI DI SUPPORTO

- Art. 21 – Collegio dei Probiviri
- Art. 22 – Disposizioni finanziarie e contabili
- Art. 23 – Budget annuale
- Art. 24 – Rendiconto di gestione
- Art. 25 – Collegio dei revisori dei conti
- Art. 26 – Articolazioni funzionali
- Art. 27 – Uffici di segreteria

Parte 4^ - UNIONI TERRITORIALI

- Art. 28 – Unione regionale
- Art. 29 – Composizione Organi regionali
- Art. 30 – Unione provinciale
- Art. 31 – Organi provinciali – attribuzioni
- Art. 32 – Commissariamento Unioni territoriali

Parte 5^ - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 – Durata delle cariche – Sostituzione – Rimborso spese
 - Art. 34 – Codice etico
 - Art. 35 – Tesseramento
 - Art. 36 – Fondo di solidarietà
-

Parte 1[^]

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Unione

1. È costituito il Sindacato di categoria dei Segretari comunali e provinciali, denominato "Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali", in acronimo UNSCP, con sede in Roma, via XXI Aprile n. 26, ove, di norma, sono convocati gli Organi statutari.
2. La modifica toponomastica della sede in Roma non necessita di modifica del presente Statuto, ma di semplice dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione.

Art. 2 Adesioni

1. Possono far parte dell'Unione, a loro domanda, Segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale, i segretari in quiescenza, nonché gli aspiranti Segretari che frequentano il corso-concorso di formazione iniziale. Per gli aspiranti segretari il diritto alla partecipazione al Congresso Nazionale si consegue a seguito della effettiva presa di servizio.
2. In vigore dell'inserimento dei Segretari comunali e provinciali in specifica area contrattuale della dirigenza, possono far parte dell'Unione, a loro domanda, previa delibera del Consiglio Nazionale, gli altri dirigenti inseriti in tale area purché in servizio negli enti locali o nelle regioni.

Art. 3 Principi fondamentali

1. L'Unione è apartitica e non ha scopo di lucro. L'Unione può aderire ad altre organizzazioni sindacali nazionali e/o internazionali con deliberazione del

Consiglio nazionale.

2. Per la migliore attuazione dei propri fini, l'Unione intrattiene rapporti con le Associazioni degli enti locali e con le altre Organizzazioni sindacali di categoria e degli altri comparti.
3. Per l'attuazione dei propri fini, l'Unione realizza rapporti organizzativi con le associazioni del volontariato sociale civile e delle attività "no-profit", promuovendo iniziative anche dirette; essa pertanto può svolgere ogni attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti, che, ai sensi di legge, non costituiscono attività commerciali ed usufruiscono delle previste agevolazioni fiscali; a tal fine l'Unione si conforma alle seguenti clausole:
 - a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 Finalità

1. L'Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali persegue i seguenti fini:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti e degli interessi della Categoria;
 - b) la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti i Segretari comunali e provinciali in attività di servizio e in quiescenza e il miglioramento

- delle loro condizioni di lavoro e di vita;
- c) la predisposizione, promozione, studio e contrattazione delle riforme atte a conseguire il miglioramento giuridico, morale, materiale e culturale degli stessi;
 - d) di concorrere nelle forme appropriate, allo studio e alla soluzione dei problemi generali degli enti locali ed alla promozione e modernizzazione della dirigenza pubblica;
 - e) l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari in tutte le sedi competenti, qualora se ne presenti la necessità anche mediante l'istituzione di apposito "Patronato".
2. Per il perseguimento dei predetti fini, l'Unione può aderire a società commerciali o costituirle.
 3. L'Unione potrà svolgere ogni azione unitamente ad organizzazioni culturali e sociali, per il raggiungimento di scopi di comune interesse.

Parte 2[^]

ORGANI NAZIONALI

Art. 5 Organi

1. L'Unione nazionale si articola in Unioni provinciali e Unioni regionali.
2. Sono organi dell'Unione nazionale:
 - a. il Congresso;
 - b. il Consiglio nazionale;
 - c. la Direzione nazionale;
 - d. la Segreteria nazionale;
 - e. il Segretario nazionale;
 - f. il Presidente dell'Unione;
 - g. il Presidente del Consiglio nazionale.
3. Tutte le nomine degli organi di cui al comma precedente, esclusi ovviamente i componenti del *Congresso*, avvengono tra gli iscritti in servizio al momento dell'investitura congressuale.
4. In tutti gli organismi collegiali, sia nazionali che locali, deve essere garantita

- la presenza di entrambi i sessi in misura paritaria e comunque non inferiore ad un terzo per ciascun genere.
5. La composizione degli organismi collegiali, sia nazionali che locali, persegue altresì l'obiettivo di assicurare, nel suo insieme, la tendenziale rappresentanza equilibrata di tutte le fasce professionali all'interno dell'organizzazione.
 6. L'Unione nazionale può avvalersi, altresì, di articolazioni funzionali per la cura di particolari attività o interessi della categoria esclusivamente secondo le previsioni del presente Statuto.
 7. Gli organi cessati per qualunque causa sono surrogati con le modalità stabilite nell'art. 33.

Art. 6 Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Unione.
2. Il Congresso è convocato almeno una volta ogni 5 (cinque) anni e può essere convocato in sede straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di almeno 15 Unioni provinciali o di cinque Unioni regionali o per deliberazione del Consiglio nazionale.

Art. 7 Congresso - competenza

1. Il Congresso nazionale:
 - a) determina la linea sindacale;
 - b) elegge il Presidente dell'Unione;
 - c) elegge il Presidente del Consiglio nazionale;
 - d) elegge n. 5 (cinque) membri della Direzione nazionale;
 - e) elegge il Segretario nazionale e conseguentemente determina la nomina degli altri organi di cui all'art. 5;
 - f) salvo che negli articoli seguenti non sia diversamente disciplinato, delibera sulle modifiche dello statuto e sugli argomenti di carattere generale riguardanti la categoria. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente almeno la metà degli iscritti all'U.N.S.C.P.

2. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, con votazione palese, salvo che nel presente Statuto non sia diversamente previsto.
3. Con le stesse modalità di nomina il Congresso può provvedere alla revoca degli Organi che ha provveduto ad eleggere.

Art. 8

Congresso – composizione

1. Il Congresso nazionale è costituito da tutti gli iscritti all'U.N.S.C.P. che risultino in regola con il versamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno 12 mesi antecedenti alla data della sua celebrazione.
- 1 bis. Per coloro che sono in servizio da meno di 18 mesi, il termine minimo di iscrizione è pari alla metà del tempo decorrente dalla presa di servizio, purché in servizio da almeno 3 mesi; è fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dell'art. 2.
2. L'iscritto all'Unione chiede al Presidente nazionale il certificato elettorale, impegnandosi a mantenere il tesseramento all'U.N.S.C.P. per tutto il quinquennio del mandato congressuale.
3. Il Vicesegretario nazionale responsabile dell'organizzazione vigila nel corso del quinquennio sull'osservanza di tale impegno.
4. I certificati elettorali sono rilasciati dal Presidente dell'Unione e dal Responsabile dell'organizzazione, previa verifica della qualità e della condizione di cui al comma 1.
5. L'iscritto può partecipare e votare al Congresso anche per delega rilasciata esclusivamente al Segretario Provinciale o Regionale di riferimento; la delega deve essere consegnata alla Presidenza del Congresso secondo le procedure in seguito previste ai fini del computo del quorum strutturale; la stessa deve essere redatta in forma scritta e dotata di sottoscrizione validata dal Segretario Provinciale/Regionale che accetta la delega.

6. Le votazioni congressuali sono palesi, attraverso l'utilizzo di schede nominative per ciascun avente titolo, previamente validate dalla Presidenza.

Art. 9

Congresso – principi organizzativi

1. Le procedure congressuali per lo sviluppo delle competenze di cui al precedente art. 7, comma 1, s'informano ai principi della massima trasparenza dei processi decisionali, sia in fase congressuale che in fase pregressuale, e della più ampia partecipazione di tutta la Categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. In applicazione del principio della massima trasparenza, le regole organizzative del Congresso vengono declinate prima della celebrazione dello stesso, attraverso l'adozione delle modifiche statutarie da parte del Consiglio nazionale con la competenza surrogatoria di cui al successivo art. 13, comma 1, e la ratifica da parte del Congresso, quale suo primo atto.
3. In applicazione del principio della più ampia partecipazione, la celebrazione del Congresso si conforma alle seguenti regole:
 - a) la possibilità per qualsiasi iscritto all'U.N.S.C.P. di proporsi alla guida della stessa, rendendo pubblico il documento programmatico per la formazione della linea sindacale e la composizione degli organi previsti dallo Statuto, con Colleghi egualmente iscritti all'Unione;
 - b) la pubblica conoscenza di tutti i candidati, dei relativi documenti programmatici e delle relative squadre prima dell'inizio del Congresso;
 - c) la sottoscrizione da parte di un congruo numero di iscritti all'U.N.S.C.P. della proposta del contendente;
 - d) la votazione palese in sede congressuale di tutte le candidature presentate.

Art. 10

Congresso – procedure di

partecipazione

1. Venti giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso, il Segretario Organizzativo nazionale (o Vicesegretario nazionale responsabile dell'organizzazione) consegna al Presidente dell'Unione l'elenco nominativo, articolato per Unione Regionale di appartenenza ed in ordine alfabetico, dei Segretari Comunali e Provinciali in servizio iscritti all'U.N.S.C.P. per l'anno cui si riferisce il precedente art. 8, comma 1; l'elenco è altresì dotato di un'appendice, ordinata alfabeticamente, in cui sono compresi i Segretari in quiescenza iscritti all'U.N.S.C.P. per lo stesso anno.
2. Quindici giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso il Presidente dell'Unione pubblica nel sito web dell'U.N.S.C.P. l'elenco di cui al comma precedente e gli eventuali iscritti che non risultassero compresi in tale elenco possono presentare reclamo alla struttura organizzativa indicata nella comunicazione del Presidente, allegando copia della delega sindacale ed attestazione del responsabile del servizio finanziario dell'ente di appartenenza che certifichi l'avvenuto versamento del contributo sindacale, ovvero che risulta in corso il relativo versamento rateale; per i Segretari in quiescenza è sufficiente presentare copia della ricevuta di versamento della quota sindacale.
3. La presentazione dei reclami di cui al comma precedente, con la relativa documentazione, è possibile fino al termine della prima giornata congressuale presso l'ufficio di presidenza; il Presidente dell'Unione aggiorna periodicamente l'elenco di cui al comma precedente con le integrazioni accertate e comunica pubblicamente nel corso della seconda giornata congressuale il numero ufficiale degli iscritti all'U.N.S.C.P., anche per la determinazione dei *quorum* congressuali.
4. All'atto della registrazione al Congresso l'iscritto sottoscrive su apposito modulo la richiesta di cui al precedente art. 8,

comma 2, e riceve il certificato elettorale di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 11

Congresso – procedure di elettorato attivo

1. Gli iscritti accreditati in possesso del certificato elettorale determinano il quorum strutturale del Congresso ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
2. Gli iscritti di cui al comma precedente che intendano partecipare alla votazione per la definizione della linea sindacale e per l'elezione degli organi devono ritirare presso l'apposita struttura congressuale indicata dal Presidente la propria scheda di votazione, consegnando il certificato elettorale già in proprio possesso.
3. La modalità palese della votazione di cui al precedente art. 7, comma 3, è assicurata dall'intestazione nominativa della scheda di votazione.
4. I Segretari Regionali e Provinciali che esercitano deleghe per conto di iscritti non presenti al Congresso ritirano, oltre alla propria, tante schede di votazione quante sono le deleghe esercitate, consegnando i relativi certificati elettorali; la scheda di votazione, intestata all'iscritto delegante, riporta, anche con stampigliatura a timbro, l'indicazione di tale circostanza e il nome del Segretario Regionale o Provinciale delegato.
5. Il contenuto della scheda di votazione è definito dal Presidente del Congresso in base alle norme del presente Statuto e alle candidature presentate. La stessa consente comunque il voto disgiunto per l'elezione del Segretario nazionale, per l'elezione del Presidente dell'Unione, per l'elezione del Presidente del Consiglio nazionale e per l'elezione di n. 5 (cinque) Segretari iscritti all'U.N.S.C.P. che entreranno a far parte della Direzione nazionale.

Art. 12

Congresso – procedure di elettorato passivo

1. Qualsiasi iscritto all'Unione può proporsi alla guida della stessa, rendendo pubblica, prima dell'inizio del Congresso, la sua candidatura per l'elezione del Segretario

Nazionale dell'U.N.S.C.P.

2. A tal fine ciascun interessato deve far pervenire al Presidente dell'Unione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso la proposta di candidatura debitamente sottoscritta con i seguenti allegati a corredo:

- a) documento programmatico per la formazione della linea sindacale;
- b) scheda degli organi esecutivi proposti, contenente, oltre alla propria candidatura a Segretario nazionale, i nominativi degli iscritti all'U.N.S.C.P. proposti per l'organo nazionale di cui alla lett. d) del precedente art. 5, e cioè per i 9 (nove) Vicesegretari, contenente l'indicazione di due "Vicari", di cui uno con funzioni di Responsabile della organizzazione e della tesoreria; la scheda deve anche indicare la sede di servizio di ciascuno e l'Unione regionale di appartenenza, oltre a contenere le firme di accettazione dei proposti dal candidato Segretario nazionale;
- c) l'eventuale candidatura di un Segretario iscritto all'U.N.S.C.P. per l'elezione a Presidente dell'Unione;
- d) l'eventuale candidatura di un Segretario iscritto all'U.N.S.C.P. per l'elezione a Presidente del Consiglio nazionale;
- e) presentazione della proposta di candidatura sottoscritta da almeno n. 30 (trenta) iscritti all'U.N.S.C.P., appartenenti ad almeno n. 5 (cinque) Unioni regionali.

3. Il Presidente dell'Unione, verificata la regolarità formale delle proposte, anche dopo la richiesta di eventuali integrazioni, pubblica sul sito web dell'Unione le candidature ammesse ed i relativi allegati entro il secondo giorno antecedente la data fissata per l'inizio del Congresso e ne dà pubblica comunicazione nella relazione di apertura del Congresso.

4. Ogni candidatura può essere ritirata solo in sede congressuale, previa comunicazione pubblica del candidato Segretario al Congresso, operata prima dell'apertura delle votazioni. Parimenti,

entro il medesimo termine, due o più candidati alla carica di Segretario nazionale possono presentare una nuova lista congiunta, sottoscritta da loro medesimi, in sostituzione ed in rinuncia alle proprie liste già ammesse. Tale lista congiunta deve essere formata con i medesimi contenuti di cui al comma 2 e la sottoscrizione dei candidati tiene luogo del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma. Il Presidente dell'Unione, coadiuvato dall'ufficio di presidenza, accerta la regolarità della nuova lista congiunta e la ammette al voto, in sostituzione delle precedenti, con comunicazione pubblica e previo apposito verbale.

5. Il Presidente dell'Unione pone in votazione le candidature presentate nel corso della terza giornata congressuale, mediante l'uso della scheda nominativa di cui al precedente art. 11 consegnata a ciascun elettore e contenente l'indicazione di tutte le liste ammesse, contrassegnate dalla semplice indicazione del candidato Segretario; non sono ammessi titoli o contrassegni grafici per il riconoscimento delle liste. Esclusivamente quando sia stata presentata una sola candidatura alla carica di Segretario nazionale, la relativa elezione può essere anticipata al termine della seconda giornata congressuale, ove questo ne permetta lo svolgimento nella sede più prestigiosa fra quelle ove si celebra, nei tre giorni, il Congresso medesimo. Parimenti possono essere anticipate le elezioni delle altre cariche in presenza di rispettive candidature uniche.
6. La scheda di cui al comma precedente deve consentire la votazione disgiunta dalla scelta del Segretario nazionale e della sua squadra per:
 - a) Presidente dell'Unione;
 - b) Presidente del Consiglio nazionale;
 - c) n. 5 (cinque) Segretari iscritti all'U.N.S.C.P. che entreranno a far parte della Direzione nazionale.
7. I Segretari iscritti all'U.N.S.C.P. che intendono candidarsi alla carica di cui al precedente comma 6, lett. c) devono farlo, entro lo stesso termine previsto dal precedente comma 2 per i candidati

Segretari nazionali, sottoscrivendo apposito modulo, predisposto dal Presidente del Congresso, con l'indicazione della sede di servizio e dell'Unione regionale di appartenenza; è precluso agli organi in carica, sia nazionali che territoriali, nonché ai candidati per le altre cariche, di esprimere candidature per tale elezione; tra tutti i Segretari che si saranno candidati a tale carica risulteranno eletti i cinque che avranno ottenuto il maggior numero di voti congressuali.

8. Lo spoglio delle schede è organizzato e disposto, con l'ausilio dei rappresentanti di lista, dal Presidente che, al termine dello stesso, proclama eletto Segretario nazionale dell'U.N.S.C.P. il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti; allo stesso modo, la proclamazione del Presidente dell'Unione, del Presidente del Consiglio nazionale e dei 5 (cinque) membri della Direzione nazionale seguono a quella del Segretario nazionale.
9. La nomina degli altri organi nazionali e la formazione della linea sindacale congressuale conseguono secondo le norme del presente Statuto.
10. Qualsiasi problematica applicativa e/o interpretativa delle procedure è risolta dal Presidente del Congresso in applicazione delle norme statutarie e dei principi generali sottesi dalle stesse.
11. In deroga alle disposizioni precedenti, quando vi sia un'unica candidatura alla carica di Segretario nazionale, su conforme mozione presentata dalla maggioranza dei Segretari regionali uscenti presenti al Congresso il Presidente può disporre che la votazione di tale carica avvenga in forma semplificata, per alzata di mano. Al fine di renderla nota a tutti i partecipanti al Congresso, l'adozione della forma semplificata deve essere illustrata ed approvata il primo giorno dall'assemblea congressuale, con votazione in forma palese parimenti semplificata. Egualmente può disporsi analoga procedura per ogni altra carica per la quale non vi sia pluralità di candidature ammesse.

Art. 13 **Consiglio nazionale**

1. Il Consiglio nazionale è l'organo istituzionale che, tenuto conto degli interessi degli iscritti e delle linee congressuali, determina gli indirizzi che gli organi di direzione dell'Unione debbono seguire. Adotta i provvedimenti di attuazione delle linee e delle deliberazioni congressuali, nonché quelli che si rendano necessari tra un Congresso e l'altro, ivi comprese le modifiche statutarie e le sostituzioni degli organi di cui all'art. 5 che siano cessati per dimissioni o per qualunque altra causa.
2. Il Consiglio nazionale è composto da:
 - a) n. 60 (sessanta) membri individuati come previsto al successivo comma 3;
 - b) Segretari delle Unioni provinciali o loro delegati;
 - c) Presidenti e Segretari delle Unioni regionali o loro delegati;
 - d) membri degli organi nazionali e Coordinatori delle articolazioni funzionali nazionali di cui al precedente art. 5, comma 6.
3. L'individuazione dei 60 (sessanta) membri è affidata a coloro che hanno concorso per l'elezione a Segretario nazionale, nella misura del 60% per il candidato eletto Segretario nazionale e 40% agli altri candidati, purché abbiano ricevuto almeno il 5% dei voti validi; nel caso in cui i candidati non eletti Segretario nazionale che abbiano superato lo sbarramento del 5% siano più di uno, il 40% dei seggi consiliari è ripartito in proporzione dei voti validi ricevuti; nel caso in cui non si sia presentato nessun candidato diverso da quello eletto, o nessuno altro abbia superato lo sbarramento del 5%, i 60 (sessanta) membri del Consiglio nazionale sono tutti individuati dal Segretario nazionale eletto, previa concertazione in seno alla Direzione nazionale.
4. Ferme restando le norme generali sulla diversità di genere e sull'anzianità di servizio, di cui al precedente art. 5,

- commi 4 e 5, l'individuazione tra i componenti del Consiglio nazionale di giusti equilibri di insediamento territoriale è demandata alla sensibilità e alla responsabilità dei candidati Segretari nazionali.
5. Prima della chiusura dei lavori congressuali il Presidente proclama il numero dei seggi consiliari spettanti al Segretario neoeletto e agli altri candidati non eletti; gli stessi sono tenuti a comunicare entro i successivi 45 giorni l'elenco dei rispettivi consiglieri nazionali al Presidente dell'Unione e al Presidente del Consiglio.
 6. Nella prima seduta il Consiglio nazionale provvede alla nomina del suo Vicepresidente su proposta del candidato (o dei candidati) non eletto Segretario nazionale, ovvero dal Segretario nazionale eletto nel caso di candidatura unica o nel caso nessun altro candidato abbia ricevuto almeno il 5% dei voti; nella stessa seduta il Consiglio provvede con voto, espresso in forma palese, alla nomina del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti.
 7. Il Consiglio è convocato ed è presieduto dal suo Presidente. Si riunisce, di norma, quattro volte all'anno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, allorché ne facciano domanda il Presidente dell'Unione, il Segretario nazionale, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio nazionale o almeno tre Unioni regionali.
 8. Si applicano alle deliberazioni del Consiglio gli stessi *quorum* previsti per il Congresso; nella seduta di seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno della prima, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
 9. Il componente designato, cessato dalla carica per qualsiasi motivo, è surrogato dal Consiglio stesso con altro iscritto designato dallo stesso soggetto che designò il cessato.

Art. 14

Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo collegiale che assolve la funzione di:
 - a. verifica della rispondenza dell'azione esecutiva della Segreteria nazionale ai contenuti delle deliberazioni del Consiglio nazionale, esercitando eventualmente l'iniziativa di convocazione del Consiglio nazionale;
 - b. definizione di programmi strategici per l'attuazione delle deliberazioni consiliari da parte della Segreteria nazionale;
 - c. collegamento e collaborazione tra gli organi nazionali e le Unioni territoriali;
 - d. surroga, in casi di estrema urgenza, delle competenze del Consiglio nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo.
2. La Direzione nazionale è composta da:
 - a. Segreteria nazionale;
 - b. Segretari regionali;
 - c. Responsabili regionali della organizzazione, se nominati;
 - d. n. 5 (cinque) membri eletti direttamente dal Congresso con la procedura di cui al precedente art. 12, comma 7;
 - e. Presidente e Vicepresidente del Consiglio nazionale;
 - f. Presidente Collegio Probiviri;
 - g. Presidente Collegio Revisori;
 - h. Coordinatori delle articolazioni funzionali di cui al successivo art. 26, qualora non già presenti in virtù delle cariche di cui ai punti precedenti;
 - i. candidati non eletti alla carica di Segretario nazionale.
3. La Direzione nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale che la convoca ogni qual volta lo ritenga necessario. Lo stesso deve provvedere alla convocazione straordinaria, qualora ne facciano richiesta il Presidente dell'Unione o tre Unioni regionali.
4. Per la validità delle sedute della Direzione nazionale è richiesta la presenza di metà dei componenti e, in seconda

convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno della prima, almeno un terzo dei componenti.

Art. 15 Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale realizza il principio della collegialità effettiva nel governo dell'Unione e coadiuva, sulla base delle linee sindacali del Consiglio nazionale e dei programmi strategici della Direzione nazionale il Segretario nell'espletamento dei suoi compiti.
2. La Segreteria nazionale è composta da:
 - a) il Segretario nazionale
 - b) il Presidente dell'Unione
 - c) il Presidente del Consiglio nazionale
 - d) n. 9 (nove) Vicesegretari nazionali, compresi due con funzioni di Vicario, di cui uno con funzioni di Responsabile dell'organizzazione.
3. Oltre alle due funzioni delegate di cui alla lett. d) del comma precedente, il Segretario nazionale può conferire specifiche deleghe per materia ai Vicesegretari nazionali.
4. Per l'esercizio della delega conferita i Vicesegretari nazionali possono avvalersi della stabile collaborazione di non più di altri 2 (due) iscritti, anche in quiescenza; la relativa designazione avviene d'intesa con il Segretario Nazionale.
5. (*abrogato*)
6. Per la validità delle sedute della Segreteria è richiesta la presenza di metà dei componenti e, in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno della prima, almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Segretario nazionale.
7. Quando si renda necessario per evitare pregiudizi alla funzionalità e all'efficacia dell'azione dell'Unione, la Segreteria nazionale, su impulso del Segretario nazionale e con voto a maggioranza assoluta dei propri componenti, può proporre al Consiglio Nazionale la sostituzione di uno o più dei Vicesegretari nazionali di cui alla lettera d) del precedente comma 2; in tale ipotesi

il Consiglio nazionale è tenuto a deliberare entro i successivi 45 giorni.

Art. 16 Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale è l'organo che attua la volontà del Congresso e del Consiglio nazionale, al fine di raggiungere gli obiettivi sindacali approvati; svolge attività propositiva e d'impulso per assicurare l'unitarietà dell'azione della Segreteria nazionale.
2. Il Segretario nazionale rappresenta l'Unione, cura i rapporti con gli organi centrali dello Stato, ed in particolare con le strutture del Ministero dell'Interno che sono succedute all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nonché con le Regioni ed Enti ed Associazioni a livello nazionale ed internazionale; nella gestione di tale sistema di relazioni il Segretario nazionale si avvale della stretta collaborazione dei due Vicesegretari con funzioni generali di cui al precedente art. 15, comma 2, lett. c), nonché della competenza per materia degli altri sette Vicesegretari.
3. Il Segretario nazionale adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione dei deliberati degli organi collegiali dell'Unione ed assicura il buon funzionamento dell'associazione dirigendo e coordinando l'intera azione sindacale.
4. Il Segretario nazionale oltre a designare in sede di proposta congressuale gli altri organi esecutivi e a conferire le deleghe di cui al precedente art. 15, commi 3 e 4, può istituire articolazioni funzionali per la cura di particolari attività od interessi della Categoria, delegando specifici compiti, puntuali e/o permanenti, ad altri Segretari iscritti all'Unione, sia in forma singola che in forma collegiale.
5. Qualsiasi attività eventualmente non prevista dal presente Statuto risulta di competenza del Segretario nazionale, che la esercita nel rispetto del principio di collegialità della gestione.

Art. 17
Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è l'organo garante e custode dello Statuto e dei valori associativi che esso esprime. Convoca e presiede il Congresso nazionale ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto. Partecipa, di diritto, alla Segreteria nazionale ed agli altri organismi collegiali, che presiede, ove non diversamente previsto dallo Statuto o nei casi di assenza o impedimento delle cariche preposte.
2. Il Presidente dell'Unione coadiuva il Segretario nazionale nella rappresentanza degli interessi dell'Unione a livello internazionale e nazionale e cura, d'intesa con il Vice segretario responsabile della organizzazione, l'efficienza delle Unioni provinciali e regionali.
3. Su proposta del Segretario, la Segreteria nazionale può conferire al Presidente dell'Unione compiti transitori di tutela particolare dell'Unione e/o di cura di specifici interessi della stessa.
4. Nessun iscritto all'U.N.S.C.P. può candidarsi autonomamente alla presidenza dell'Unione, ma l'iniziativa di candidatura è riservata:
 - a) a coloro che contendono la carica di Segretario nazionale;
 - b) ad almeno 50 (cinquanta) iscritti all'U.N.S.C.P. appartenenti ad almeno 5 (cinque) Unioni regionali.
5. A presidio delle funzioni di garanzia previste dal presente Statuto, la scheda di votazione deve garantire la possibilità del voto disgiunto per l'elezione del Segretario nazionale e il Presidente dell'Unione.
6. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente dell'Unione è sostituito dal Presidente del Consiglio nazionale.
7. Dal momento della convocazione del Congresso e sino al termine dello stesso il Presidente può istituire organismi per

il miglior espletamento delle operazioni congressuali e pregressuali, avvalendosi della collaborazione di non più di 10 (dieci) Segretari iscritti all'U.N.S.C.P.; terminate le operazioni congressuali il Presidente dell'Unione può istituire esclusivamente, anche in forma transitoria, un organismo di supporto della presidenza, coinvolgendo al massimo 3 (tre) colleghi iscritti.

Art. 18
Presidenti onorari dell'Unione

1. Il Congresso nazionale può nominare Presidenti nazionali onorari Segretari, anche in quiescenza, che abbiano ben meritato nella categoria per segnalati servizi.
2. I Presidenti d'Onore fanno parte del Consiglio nazionale e possono partecipare, su invito del Segretario nazionale, alla Segreteria nazionale e alla Direzione nazionale.

Art. 19
Presidente del Consiglio nazionale

1. Il Presidente del Consiglio nazionale rappresenta l'organo collegiale che convoca e presiede e svolge gli altri compiti previsti per l'esercizio della funzione.
2. Il Presidente del Consiglio nazionale è coadiuvato dal Vicepresidente di cui al precedente art. 13, comma 6, che lo sostituisce in caso di assenza per qualsiasi causa.
3. Nessun iscritto all'U.N.S.C.P. può candidarsi autonomamente alla presidenza del Consiglio nazionale, ma l'iniziativa di candidatura è riservata:
 - a) a coloro che contendono la carica di Segretario nazionale;
 - b) ad almeno 30 (trenta) iscritti all'U.N.S.C.P. appartenenti ad almeno 5 (cinque) Unioni regionali.A presidio delle funzioni di garanzia per l'intero organo consiliare, la scheda di votazione deve garantire la possibilità del voto disgiunto per

l'elezione del Segretario nazionale e il Presidente del Consiglio nazionale.

4. Il Presidente del Consiglio Nazionale e il Vicepresidente sono componenti di diritto della Direzione nazionale.

Art. 20 **Tesoriere**

1. Le funzioni di Tesoriere nazionale dell'Unione sono attribuite statutariamente al Vicesegretario individuato dal Segretario nazionale quale Responsabile nazionale della organizzazione.
2. Il Tesoriere è direttamente legittimato dal presente Statuto ad incassare le quote sindacali ed ogni altra entrata relativa all'attività dell'Unione e, a tal fine, è direttamente autorizzato ad aprire conti correnti bancari e/o postali in nome e per conto dell'Unione, nonché a compiere qualsiasi attività, necessaria ed opportuna, per la migliore gestione delle risorse finanziarie, effettuando in autonomia, e senza necessità di preventiva autorizzazione da parte di qualsiasi organo sociale, ogni tipo di operazione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
3. Il Tesoriere cura le riscossioni ed i pagamenti dell'Unione, in base agli indirizzi della Segreteria nazionale e provvede alla registrazione dei fatti contabili in partita semplice.
4. Tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro dell'Unione debbono presentare apposito rendiconto al Tesoriere, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.
5. Il Tesoriere, entro il mese di febbraio, rende il conto della gestione dell'esercizio precedente alla Segreteria nazionale.
6. Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, ai Tesorieri delle Unioni territoriali.

Parte 3[^]

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E

ORGANISMI DI SUPPORTO

Art. 21 **Collegio dei probiviri**

1. Il Collegio dei probiviri si occupa di tutte le controversie e vertenze relative a procedimenti elettorali ed è l'organo deputato a verificare il rispetto del codice etico approvato dal Consiglio Nazionale, che individua i valori ed i principi vincolanti per gli iscritti all'Unione
2. Il Collegio dei Probiviri effettua il costante monitoraggio del comportamento degli iscritti al fine di verificare il rispetto del Codice e degli impegni sanciti dall'art. 34; relaziona annualmente al Consiglio nazionale e propone, in ogni tempo, al Segretario nazionale quanto ritenuto necessario in relazione alle risultanze della propria attività per la valorizzazione professionale degli iscritti all'Albo.
3. Il Collegio dei Probiviri è formato dal Presidente e da due componenti eletti dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta. I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, di diritto, alle sedute del Consiglio nazionale e il Presidente è componente della Direzione nazionale.

Art. 22 **Disposizioni finanziarie e contabili**

1. La gestione finanziaria dell'Unione, che non ha fini di lucro, deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i contributi straordinari, per il raggiungimento delle finalità sociali.
2. *(abrogato)*

Art. 23 **Budget annuale**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Laddove ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Vicesegretario responsabile dell'organizzazione

sottopone all'approvazione della Segreteria Nazionale il budget dell'esercizio successivo.

Art. 24 **Rendiconto di gestione**

1. Il rendiconto della gestione annuale reso dal Tesoriere alla Segreteria nazionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo è approvato entro il 31 marzo dalla stessa.
2. Il documento contabile, corredato di tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per la verifica, da concludersi entro il 30 maggio.
3. Il rendiconto della gestione, con la relazione dei revisori, è presentato al Consiglio nazionale per l'approvazione nella prima seduta utile successiva.
4. In occasione della celebrazione dei congressi il gruppo dirigente uscente presenta, altresì, al Consiglio nazionale un "bilancio di mandato" per meglio documentare le iniziative e le spese sostenute nel quinquennio per il governo dell'Unione.
5. Il bilancio ed il rendiconto sono pubblicati sul sito Web dell'Unione.

Art. 25 **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è deputato alla verifica del conto annuale reso dal Tesoriere ed approvato dalla Segreteria nazionale. Entro il mese di aprile, la segreteria trasmette al Collegio dei revisori il conto riferito all'anno precedente, per l'esame e successiva approvazione da parte del Consiglio nazionale.
2. Il Collegio dei revisori è costituito da 3 (tre) componenti compreso il Presidente. Il Collegio è eletto dal Consiglio nazionale tra gli iscritti nella sua prima seduta.
3. I componenti del Collegio dei Revisori

partecipano, di diritto, alle sedute del Consiglio nazionale e il Presidente è componente della Direzione nazionale.

Art. 26 **Articolazioni funzionali**

1. Il Segretario nazionale istituisce articolazioni funzionali dell'Unione nazionale ai sensi del combinato disposto di cui ai precedenti artt. 5, comma 6, e 16, comma 4.
2. (*abrogato*)
3. (*abrogato*).
4. La composizione e la competenza delle articolazioni funzionali sono definite dal Segretario nazionale all'atto dell'istituzione e, per quanto non definito dal Segretario nazionale, sono soggette a disposizioni di regolazione da parte del Coordinatore.

Art. 27 **Uffici di segreteria**

1. Delle sedute del Consiglio nazionale e di tutti gli altri organismi collegiali nazionali è redatto apposito verbale. Ciascun segretario nominato dal Presidente del collegio cura che dei lavori di tali organi, a mezzo dei soggetti deputati alla comunicazione, sia data notizia alle Unioni regionali e provinciali.

Parte 4[^]

UNIONI TERRITORIALI

Art. 28 **Unione regionale**

1. L'Unione regionale realizza, nell'ambito degli indirizzi e delle linee definite dal Congresso Nazionale e dagli altri Organi nazionali, a ciò deputati dal presente Statuto, la sintesi dei problemi della Categoria in sede regionale.
2. L'Unione regionale rappresenta, all'interno dell'organizzazione sindacale, l'interlocutore primario dell'organo deputato alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali in sede

territoriale; cura, altresì, i rapporti con gli organi dello Stato, della Regione degli enti e delle Associazioni regionali delle autonomie e del mondo del lavoro.

3. Sono Organi dell'Unione regionale:
 - a. l'Assemblea regionale;
 - b. la Segreteria regionale;
 - c. il Presidente regionale;
 - d. il Segretario regionale;
4. Tutte le nomine dei predetti Organi avvengono tra gli iscritti. Le attribuzioni degli Organi Regionali, salva diversa disposizione regolamentare locale, sono corrispondenti, per l'ambito regionale, a quelle previste dal presente Statuto per gli omologhi Organi nazionali; in particolare all'Assemblea regionale competono, in sede locale, i poteri e le attività del Congresso nazionale.

Art. 29

Composizione Organi regionali

1. L'Assemblea regionale è composta da tutti i segretari comunali e provinciali tesserati dell'Unione, che abbiano la propria sede lavorativa in Enti della Regione; per gli aspiranti Segretari e per i Segretari in quiescenza si fa riferimento al Comune di residenza.
2. L'Assemblea nomina il Segretario Regionale, che procede alla designazione di un Vicesegretario con funzioni vicarie e di un Vicesegretario responsabile dell'organizzazione.
3. L'assemblea regionale si riunisce almeno due volte l'anno. È convocata dal Segretario Regionale per sua iniziativa o su istanza di almeno 2 (due) Unioni Provinciali. Qualora il Segretario Regionale non provveda entro 30 giorni le Unioni Provinciali interessate potranno rivolgere istanza di convocazione al Presidente dell'Unione, il quale convoca direttamente l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e la presiede, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. La Segreteria regionale è costituita dal Presidente, dal Segretario regionale, dal

Vicesegretario Vicario, dal Vicesegretario responsabile della organizzazione, dai Segretari provinciali, dai Consiglieri nazionali, da tutti gli Organi e componenti di organismi nazionali dell'unione in servizio nella Regione o ivi residenti. Il Segretario regionale convoca e presiede la Segreteria.

5. Il Segretario regionale, in caso di assenza o impedimento, è rappresentato dal Vicesegretario vicario.

Art. 30

Unione provinciale

1. L'Assemblea provinciale è l'organo democratico di base dell'Unione nazionale. Essa è costituita da tutti gli iscritti della Provincia.
2. L'Assemblea nomina, nel suo seno, la Segreteria provinciale in rapporto proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti. Per assicurare la massima rappresentatività l'elezione avviene con criteri e metodo proporzionale.
3. L'Assemblea nomina altresì, con separata votazione, il Segretario Provinciale, che procede alla designazione di un Vicesegretario con funzioni vicarie e di un Vicesegretario responsabile dell'organizzazione tra i membri della segreteria.
4. L'Assemblea si riunisce almeno quattro volte all'anno. È convocata dal Segretario Provinciale per sua iniziativa o su istanza motivata di un quinto degli iscritti.
5. Qualora il Segretario Provinciale non provveda entro 30 giorni, gli interessati potranno rivolgere istanza di convocazione al Segretario Regionale, il quale convoca direttamente l'Assemblea entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e la presiede, iscrivendo all'ordine del giorno gli affari proposti.

Art. 31

Organi provinciali - attribuzioni

1. Le attribuzioni dell'Assemblea provinciale, della Segreteria e degli altri organi provinciali sono analoghe a quelle

dei corrispondenti organi nazionali, limitatamente all'ambito della Provincia.

Art.32

Commissariamento Unioni territoriali

1. In tutti i casi in cui le Unioni territoriali non siano in grado di funzionare, per mancata costituzione o rinnovo degli organi, per mancanza di iscritti o per altro motivo, si procede alla nomina di un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario, entro il termine stabilito nell'atto di nomina:
 - a) effettua la ricognizione delle sedi di segreteria e dei Segretari comunali e provinciali in servizio nella provincia o nella regione interessata;
 - b) assume le iniziative ritenute più opportune ed efficaci al fine di sensibilizzare i Segretari alla partecipazione attiva all'attività sindacale ed avviare una campagna di tesseramento all'U.N.S.C.P.;
 - c) assume le iniziative necessarie per la ricostituzione degli organismi sindacali territoriali.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Commissario straordinario rappresenta, ad ogni fine statutario, il territorio di riferimento.
4. Il Commissario straordinario è nominato, tra i Segretari iscritti all'U.N.S.C.P. nel territorio di riferimento, dal Segretario nazionale per quanto concerne le Unioni regionali o dal Segretario regionale per quanto concerne le Unioni provinciali.
5. Il Commissario straordinario informa periodicamente il Segretario nazionale o il Segretario regionale circa le attività poste in essere e relaziona, al termine del mandato, sui risultati raggiunti.

Parte 5^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Durata delle cariche - Sostituzione - Rimborsio spese

1. Tutte le cariche in seno all'Unione sono gratuite, hanno la durata di un quinquennio e sono rinnovate in occasione del Congresso Nazionale relativamente alle cariche di sua competenza e successivamente al suo svolgimento relativamente alle altre cariche, ivi comprese quelle territoriali.
2. Gli organi dell'Unione che nel corso del mandato cessino, per qualsiasi causa, dalla carica sono sostituiti dal Consiglio Nazionale con votazione palese assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La durata in carica dei sostituiti è limitata al tempo residuo del mandato.
3. Si farà luogo solo al rimborso delle spese vive sostenute dagli incaricati per l'espletamento delle loro funzioni, purché in regola con il versamento delle quote sindacali.

Art. 34

Codice etico

1. Gli iscritti all'Albo dei Segretari, aderenti all'Unione, debbono attenersi ai valori ed ai principi contenuti nel "Codice etico" approvato dal Consiglio Nazionale.
2. L'impegno formale ad osservare quanto prescritto dal Codice è assunto dagli iscritti all'Unione all'atto del rilascio della delega sindacale.
3. I dirigenti sindacali ed i rappresentanti dell'Unione, fermo restando l'impegno di attenersi alle prescrizioni del codice etico - deontologico, con l'accettazione della candidatura o prima della nomina a cariche ed organismi interni ed esterni, sottoscrivono, altresì, l'impegno ad assolvere con lealtà e dedizione l'incarico da assumere ed a seguire, nello svolgimento delle funzioni, le linee strategiche e gli indirizzi definiti dagli Organi statuari dell'Unione.

Art. 35

Tesseramento

1. In relazione agli oneri che l'Organizzazione sostiene per il suo funzionamento e nei confronti dei suoi iscritti, ogni tesserato versa, con le modalità previste dall'art. 26 della legge n. 300 del 1970 e nel Contratto Collettivo Nazionale, un contributo da stabilirsi annualmente dal Consiglio Nazionale, su proposta dalla Segreteria Nazionale, tenuto conto delle quote pro-capite del contributo di pertinenza dell'Unione regionale e dell'Unione Provinciale.
2. Le quote di iscrizione ed i contributi associativi non sono cedibili, trasmissibili o rivalutabili.
3. In occasione della predisposizione del bilancio preventivo il Vicesegretario

nazionale responsabile della organizzazione verifica e pubblica i risultati del Tesseramento, proponendo alla Segreteria Nazionale le azioni da adottare nei confronti degli inadempienti.

Art. 36
Fondo di solidarietà

1. Nella gestione di tesoreria dell'Unione nazionale è istituito il "Fondo di solidarietà tra i Segretari comunali e provinciali".
2. Il Consiglio nazionale, con separate norme, provvede alla determinazione dei criteri e modalità per il finanziamento e la gestione del detto fondo.